

# ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti) desiderando creare le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e, in particolare, per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperità delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1-<sup>K</sup> Con il termine "investimento" si intende ogni genere di proprietà investita, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e alla normativa di quest'ultima, a prescindere dalla forma e dal contesto legale prescelti.

<sup>K</sup> Qualsiasi modifica nella forma di tale investimento non implica un cambiamento della sua natura in <sup>base</sup> relazione alle leggi e alla normativa della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento ha luogo. Senza <sup>ness</sup> porre limiti e tale contesto <sup>il significato di quanto precede</sup> di carattere generale, il termine "investimento" comprende particolarmente ma non esclusivamente:

a) beni mobili e immobili nonché ogni diritto di proprietà "in rem", inclusi i diritti di garanzia reale sulla proprietà di una terza Parte nella misura in cui possono essere investiti;

b) azioni, obbligazioni, diritti oppure ogni altro strumento di credito nonché certificati di proprietà governativi e pubblici;

<sup>K</sup> c) <sup>crediti per</sup> ~~diritti~~ su somme di denaro o su prestazioni aventi un valore economico connesso ad un investimento, così come profitti reinvestiti e profitti da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuali e industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto e ogni licenza e franchigia rilasciata in conformità alla normativa vigente in relazione alle attività economiche, incluso il diritto di esplorazione ai fini dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;

f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

- 2- Con il termine "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese affiliate straniere, le filiali e le succursali aventi le loro sedi nel territorio di una delle Parti Contraenti e comunque controllate dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche.
- 3- Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.
- 4- Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che sia da essa riconosciuta.
- 5- Con il termine "reddito" si intendono le somme di denaro ricavate da un investimento ivi compresi, in particolare, i profitti o gli interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties oppure le commissioni per l'assistenza, i servizi tecnici e altre forme di pagamento correlate con l'investimento.
- 6- Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini territoriali, le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano, nei termini del diritto internazionale, i diritti giurisdizionali della sovranità.
- 7- Il termine "attività connessa con un investimento" comprende, "inter alia", l'organizzazione, le operazioni di controllo, la direzione e la gestione delle società, delle filiali, delle agenzie, degli uffici o di altre organizzazioni per la conduzione degli affari; le ricevute di deposito, <sup>trattamento per le esportazioni</sup> le licenze, i permessi e le altre certificazioni necessarie per la gestione dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'uso e la disponibilità di tutti i tipi di proprietà, ivi compresa la proprietà intellettuale e la protezione di quest'ultima, l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di fondi, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione degli affari; la commercializzazione dei prodotti e dei servizi; l'acquisizione, la vendita e il trasporto dei materiali primi e lavorati, dell'energia, del combustibile e dei mezzi di produzione; la diffusione delle informazioni commerciali.
- 8- Con il termine "Accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente (o le sue Agenzie o i suoi Intermediari) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento.
- 9- Con il termine "Trattamento non discriminatorio" si intende il trattamento non meno favorevole di quelli più favorevoli riservati alla nazione più favorita <sup>almeno tanto</sup> quanto il migliore <sup>trattamento nazionale oppure quello della nazione più favorita</sup>.
- 10- Per "Diritto di accesso" si intende il diritto a condurre l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente secondo le leggi e regolamenti della Parte Contraente dove ha luogo l'investimento.

## ARTICOLO 2

### Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti godranno del diritto di accesso alle attività concernenti gli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni non meno favorevoli di quelle godute dagli investitori di Stati terzi.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti <sup>da investitori</sup> effettuati dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente <sup>in cui sono stati effettuati</sup> garantirà che la gestione, la direzione, l'uso, la trasformazione, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché dalle imprese e dalle società che hanno effettuato tali investimenti, non dovranno in alcun modo essere soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie. K
4. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà creare e mantenere nel suo territorio un contesto giuridico tale da garantire agli investitori la continuità del trattamento legale adempiendo, in buona fede, a tutti gli impegni assunti concernenti ogni singolo investitore.
5. Ogni Parte Contraente oppure la sua Agenzia designata potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto legale relativo all'investimento dell'investitore in questione.
6. Ciascuna parte Contraente dovrà, in conformità alla sua legislazione, permettere agli investitori dell'altra Parte Contraente che ha investito nel suo territorio di impiegare personale dirigente a prescindere dalla loro nazionalità.
7. I cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti oggetto di questo Accordo, godranno di condizioni appropriate per portare avanti le loro attività professionali secondo la legislazione di quest'ultima Parte.
8. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà, secondo la sua legislazione (e i suoi obblighi internazionali) relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, permettere ai cittadini dell'altra Parte Contraente che lavorano ad un investimento oggetto del presente Accordo, nonché ai rispettivi familiari, di entrare, soggiornare e lasciare il suo territorio.
9. Nessuna delle Parti Contraenti potrà porre <sup>degli</sup> condizioni allo stabilimento, allo sviluppo e alla continuità degli investimenti in modo da comportarne <sup>la riforma</sup> l'annullamento oppure imporre qualsiasi limitazione alla vendita dei prodotti sui mercati domestici e internazionali, oppure imporre che i prodotti debbano essere acquisiti localmente, o altre simili condizioni. K

### ARTICOLO 3

#### Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati e al reddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi ricavati dai propri cittadini e dagli investitori di Stati terzi.
2. Nel caso in cui la legislazione di una delle Parti Contraenti, oppure gli obblighi internazionali in vigore o che potrebbero essere assunti in futuro da una delle Parti Contraenti, prevedesse una situazione giuridica più favorevole agli investitori dell'altra Parte Contraente, verrebbe allora concesso il trattamento più favorevole non contemplato dal presente Accordo. Il trattamento più favorevole concesso agli investitori di altre Parti sarà adottato come trattamento base.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza ad una Unione economica o doganale, ad un Mercato comune, ad una Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale oppure ad Accordi firmati per prevenire la doppia tassazione o per favorire il commercio transfrontaliero.
4. A tutte le attività relative all'acquisizione, alla vendita e trasporto di materie prime e lavorate, di energia, di combustibile e dei mezzi di produzione sarà accordato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso per simili attività agli investitori di una Parte Contraente ricevente oppure agli investitori di Stati terzi.
5. Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili anche alle attività relative ad un investimento.

### ARTICOLO 4

#### Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolte civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente dove l'investimento è stato effettuato, in relazione al risarcimento per tali danni e perdite, indipendentemente dal fatto che tali danni e perdite siano state causate da forze d'ordine governative o da altre, accorderà all'investitore coinvolto lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e comunque non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Stati terzi. Ogni risarcimento riscuotibile sarà liberamente trasferibile senza indebito ritardo.

RZ

fe

## ARTICOLO 5

### Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti oggetto del presente Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui ciò non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale.
2. Gli investimenti <sup>effettuati da investitori</sup> di una delle Parti Contraenti non potranno essere "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali.
3. Il giusto risarcimento sarà calcolato sulla base dell'effettivo valore sul mercato internazionale nel periodo immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio annunciati o resi pubblici. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, l'ammontare del risarcimento sarà calcolato in base ai parametri e ai tassi di cambio risultanti dai documenti iniziali dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti sarà quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio saranno annunciati o resi pubblici.
4. Senza porre limiti allo scopo del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di casi analoghi fosse una società con capitale straniero, la valutazione delle azioni possedute dall'investitore sarà <sup>effettuata</sup> nella valuta ~~iniziale~~ dell'investimento e per un valore non inferiore a quello iniziale dell'investimento accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, dei profitti non distribuiti nonché dei fondi di riserva e <sup>nelle stesse tempo</sup> diminuito del valore delle eventuali riduzioni di capitale e perdite.
5. Il risarcimento sarà considerato valido se sarà liquidato nella stessa valuta <sup>nella</sup> ~~con la~~ quale l'investimento è stato iniziato dall'investitore straniero sempre che tale valuta risulti ancora convertibile, altrimenti in una qualsiasi valuta accettata dall'investitore.
6. Il risarcimento sarà considerato attuale solo se avrà luogo senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rimborso.
7. Il risarcimento dovrà includere gli interessi calcolati in base al LIBOR semestrale maturato dalla data della richiesta di rimborso fino alla data del pagamento e sarà liberamente trasferibile.
8. Una persona fisica <sup>o</sup> giuridica di una delle Parti Contraenti che dichiari che il suo investimento è stato tutto o in parte espropriato, avrà il diritto di ricorrere alle competenti Autorità <sup>giudiziali</sup> o amministrative dell'altra Parte Contraente per

determinare se tale esproprio sia stato realmente <sup>essuto</sup> necessario e nel caso in cui lo sia, se tale esproprio <sup>o l'eventuale risarcimento che ne deriva</sup> sia conforme alle leggi internazionali oppure per ulteriori determinazioni sulla vicenda <sup>o ogni conseguente indennizzo</sup> corrisponda ai principi della legge internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse.

9. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e l'Autorità responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito in base alle procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo <sup>dovranno</sup> potranno anche essere applicate ai redditi ricavati da un investimento e, nell'eventualità di risoluzione, ai procedimenti di liquidazione.

11. Se a seguito di esproprio il bene in questione non fosse stato utilizzato totalmente o in parte, il proprietario o i suoi delegati sono autorizzati a riacquistarlo al prezzo di mercato.

## ARTICOLO 6

### Rimpatrio di capitale, profitti e redditi

1. Ciascuna delle Parti Contraenti <sup>Contrante</sup> garantirà agli investitori dell'altra Parte la trasferibilità all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile di:

a) capitale e capitale aggiunto, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e la crescita dell'investimento;

b) reddito netto, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza e i servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita oppure dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi a un investimento e il rimborso del conseguente interesse;

<sup>V</sup> e) le remunerazioni e le spettanze versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei modi e nelle somme prescritte dalla legislazione nazionale e dalla normativa in vigore;

2. Senza porre limiti allo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, nel caso in cui siano più favorevoli.

## ARTICOLO 7

### Surroga

Nel caso in cui una delle Parti Contraenti oppure un loro Ente avesse fornito una garanzia rispetto ai rischi non commerciali per l'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e che avesse altresì effettuato dei pagamenti a detto investitore in base alla citata garanzia, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla Parte Contraente citata in primo luogo. Tale cessione dovrà essere sottoposta a <sup>riservato</sup> ~~ulteriore~~ <sup>scritta</sup> ~~consenso~~ <sup>e</sup> ~~certificata~~ dalla prima Parte Contraente. *K*

In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente oppure al suo Ente in virtù di detta cessione, si applicheranno le disposizioni di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

## ARTICOLO 8

### Le procedure di trasferimento

1- I trasferimenti citati negli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dopo il pagamento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio corrente alla data in cui l'investitore avrà richiesto il relativo trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'Articolo 5 in riferimento al tasso di cambio applicabile nei casi di nazionalizzazione o di esproprio. *K*

2- Gli obblighi fiscali citati nel paragrafo precedente saranno considerati soddisfatti <sup>nel</sup> ~~il~~ momento in cui l'investitore avrà <sup>adempito</sup> ~~adempiuto~~ ai procedimenti previsti <sup>dalla</sup> ~~dalla~~ <sup>legge</sup> ~~giurisdizione~~ della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento ha avuto luogo. *K*

## ARTICOLO 9

### Composizione delle controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente sugli investimenti, ivi comprese le controversie relative all'ammontare del risarcimento saranno, per quanto possibile, risolte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore e un Ente delle Parti Contraenti avessero stipulato un Accordo di investimento, sarà applicata la procedura prevista da quell'Accordo.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta di ~~ricomposizione~~, *K*

*PC*

*P*

l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia affinché sia risolta a:

a) il Tribunale della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale territoriale;

b) il Centro internazionale per la ~~ricomposizione~~ <sup>composizione</sup> delle controversie sugli investimenti (Il Centro).

4. <sup>Entrambe</sup> ~~Nessuna~~ delle Parti Contraenti dovrà <sup>non astenersi dal</sup> trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia relativa alla procedura di arbitrato o alla procedura giuridica in atto fin tanto che dette procedure non siano state esperite e una delle Parti Contraenti abbia ricusato di conformarsi alla decisione del Centro o della Corte di Legge entro i termini prescritti dalla decisione, o ancora entro i termini che possono essere determinati sulla base delle disposizioni delle leggi internazionali o della legislazione locale che possono essere applicati al caso.

## ARTICOLO 10

### Ricomposizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1- Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere, per quanto possibile, ricomposte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2- Qualora <sup>la</sup> ~~tali~~ controversie <sup>a</sup> non possano essere risolte <sup>e</sup> entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra Parte per iscritto, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" in base alle disposizioni del presente Articolo.

3- Il Tribunale arbitrale verrà costituito secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna delle Parti Contraenti dovrà nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi nominare un Presidente il quale dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi dalla nomina dei due membri.

4- Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora fatte, ognuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre soluzioni, proporrà al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-Presidente della Corte sarà invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-Presidente fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, ~~sarà~~ <sup>sarà</sup> il membro più anziano della Corte internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, invitato a procedere alla designazione.

PC

94

- 5- Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà nel corso delle sedute le spese inerenti al proprio arbitrato e al proprio rappresentante legale. Le spese relative al Presidente e qualsiasi altro onere verranno sostenuti in parti uguali dalle Parti Contraenti. Sarà il Tribunale arbitrale a determinare le proprie procedure.

## ARTICOLO 11

### Applicazione di altre disposizioni

- 1- Nel caso in cui una questione fosse oggetto sia del presente Accordo che di un altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono firmatarie, oppure sia sottoposta alle disposizioni generali del diritto internazionale, la più favorevole delle disposizioni sopra citate verrà applicata alle Parti Contraenti e ai loro rispettivi investitori. *K*
- 2- Qualora il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi, regolamenti o altre disposizioni, *K* *specifici* contratti o autorizzazioni all'investimento ~~specifici~~ oppure accordi, sia più favorevole di quello stabilito dal presente Accordo, sarà accordato il trattamento più favorevole.
- 3- Nel caso in cui l'altra Parte Contraente non accordasse il trattamento sopra descritto e di conseguenza gli investitori subissero danni, questi avranno il diritto di essere risarciti per tali danni in conformità all'Articolo 4. *K*
- 4- Qualora, dopo la data di inizio dell'investimento si verificasse una modifica nelle leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, su richiesta dell'investitore gli sarà accordato un trattamento pari a quello accordatogli all'inizio dell'investimento. *K*

## ARTICOLO 12

### Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. *K*

## ARTICOLO 13

### Durata e scadenza

- 1- Il presente Accordo sarà valido per un periodo di 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e rimarrà in vigore per un successivo periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti si ritiri per iscritto non più tardi di un anno prima della data di scadenza. *PC*

*ge*

2- Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 saranno valide per ulteriori 5 anni a partire dalle date sopra menzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO AD AMMAN (Giordania) il VENTUNO LUGLIO MILLENOVECENTONOVANTASEI in duplice copia originale, nelle lingue italiana, inglese e araba, tutte facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA  


AMBASCIATORE D'ITALIA

IN GIORDANIA

FRANCESCO CERULLI

PER IL GOVERNO DEL

REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA  


MINISTRO DELL'INDUSTRIA

E DEL COMMERCIO

ING. ALI ABU AL - RAGHEB

2